



COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA V – Lavori Pubblici

SCHEMA LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata per l'affidamento dei “Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci” ai sensi del comma 2 lett.b) dell’art. 1 della L. 120/2020 come modificata dalla Legge 108/2021 e dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii tramite RDO sul MePa

CUP: C19D15002140005
Codice Caronte: SI_1_17121

CIG: 8961301B84

Premesso che il Comune di Capaci, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., con determina dirigenziale racc. Area V n. 187 del 29/10/2021 e gen.le n. _____ del _____, ha avviato la procedura per l'affidamento tramite RdO nel MePa dei “**Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci**”, ai sensi del comma 2 lett.b) dell’art. 1 della L. 120/2020 e dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16, con la presente si invita codesto operatore economico a partecipare alla procedura di affidamento, i cui contenuti, condizioni e prescrizioni, nonché i criteri di aggiudicazione e le caratteristiche del contratto sono di seguito dettagliatamente e sinteticamente rappresentati nella documentazione tecnica ed amministrativa allegata e richiamata ed a cui si rimanda per ulteriori e maggiori dettagli

1) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Stazione Appaltante: Comune di Capaci (PA)
Indirizzo: Via Umberto I n. 17 – 90040 Capaci (PA)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.capaci.pa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.capaci.pa.it
Punti di contatto: AREA V – Lavori Pubblici
Responsabile Area V – Lavori Pubblici del Comune di Capaci: ing. Giuseppe Lo Iacono
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giuseppe Lo Iacono
Recapito telefonico: 091.8673111/224
Indirizzo posta elettronica certificata: lavoripubblici.comunecapaci@pec.it
Indirizzo email: lavoripubblici@comune.capaci.pa.it

2) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO E CATEGORIA DEI LAVORI

- a) Luogo di esecuzione: Comune di Capaci – Piazza Matrice
b) Descrizione dei lavori: Interventi di recupero e riqualificazione della Chiesa S.Erasmo Vescovo e Martire
c) Importo netto dei lavori a base d’asta: € 517.582,01
Oneri per la sicurezza € 80.898,28
-

Importo totale dei lavori**€ 598.480,29**

d) Importo incidenza della manodopera: € 309.342,38

e) Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R. 207/10, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente** di opere di generali «OG2» - *“RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA”* - classifica II.

Con riferimento all'importo dei lavori, in considerazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art.32 e dal comma 7 dell'art. 43 del D.P.R. 207/10 la distribuzione relativa alle varie categorie di lavorazioni omogenee generali e specializzate previste nell'appalto risulta riassunta nel seguente prospetto:

Categoria prevalente«OG2» - “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” € **279.227,13**

Categorie scorporabile a qualificazione obbligatoria di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori

«OS2A» - “Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale” € **260.124,00**Altre categorie a qualificazione obbligatoria«OS30» “Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” € **27.401,55**«OS28» “Impianti termici e di condizionamento” € **19.454,56**«OS3» “Impianti idrico-sanitari” € **12.273,05****3) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE**

Ai fini della partecipazione al presente appalto è richiesta la qualificazione dell'operatore economico (O.E.) per le categorie e classifiche indicate nella precedente tabella ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/10 e degli artt. 83 ed 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Pertanto gli OO.EE. dovranno essere dotati di apposita certificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

A tal proposito si precisa che i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/10. Pertanto per le categorie OG2 ed O2SA sarà anche ammessa la partecipazione anche degli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con classifica I.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la superiore disposizione di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/10 che abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG2» - “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”. In particolare risulta dalla visione della tabella discende quanto di seguito indicato:

Categoria prevalente

OG2) “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” € 279.227,13

Categorie scorporabili, subappaltabili o oggetto di avvalimento

OS2A) Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale € 260.124,00

OS30) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi € 27.401,55

OS28) Impianti termici e di condizionamento € 19.454,56

OS3) Impianti idrico-sanitari € 12.273,05

Per partecipare alla presente procedura è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 61 del D.P.R. 207/10 e dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

OG2) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	Classifica II
OS2A) Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale	Classifica II
OS30) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	Classifica I
OS28) Impianti termici e di condizionamento	Classifica I
OS3) Impianti idrico-sanitari	Classifica I

In merito alle categorie sopra indicate si precisa quanto di seguito esposto.

Per le categorie OG2 ed OS2A, richiamato quanto riportato al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/10 è ammessa la partecipazione anche degli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con classifica I.

La categoria **OG2**, prevalente, a qualificazione obbligatoria, deve essere posseduta in proprio come rilevabile da attestazione di qualificazione SOA e, ai sensi di quanto disposto dall'art. 146, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, **non può essere oggetto di avvalimento**.

La categoria scorporabile **OS2A**, ai sensi del comma 11 dell'art. 89 del Codice costituisce categoria superspecialistica per cui, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 248/16, **non è consentito l'avvalimento** ed è subappaltabile entro il 30% dell'importo delle opere senza possibilità di suddivisione come previsto dal comma 5 dell'art. 105 del Codice con la condizione che l'importo subappaltato di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

I lavori afferenti alle categorie OS30, OS28 ed OS3, ciascuna di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, possono essere eseguiti dall'O.E. concorrente se in possesso di specifica qualificazione con attestazione SOA oppure di qualificazione semplificata ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/10 e di specifiche abilitazioni ai sensi del D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008 per l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche ad esse connesse e rientranti nell'appalto oppure potranno essere oggetto di avvalimento o di subappalto qualificante rientrante nel computo del 50% massimo consentito dall'art. 105, co. 2, terzo periodo, del Codice.

Relativamente al subappalto, qualora il concorrente singolo partecipante alla gara posseda la qualificazione attestazione SOA con categoria OG 2 di classifica I, i lavori complessivamente afferenti alle tre categorie OS30, OS28 ed OS3, ovvero afferenti alla categoria OG11, ancorché di importo inferiore al 10% dei lavori complessivi non potranno essere oggetto di subappalto in coerenza a quanto prescritto al comma 1 dell'art. 92 del D.P.R. 207/10.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Inoltre, considerato che trattasi di lavori ad alta intensità di manodopera, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, non è consentita e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Trova comunque applicazione quanto prescritto all'art. 92 del D.P.R. 207/10 considerata comunque l'esigenza del possesso dei requisiti di esecuzione di cui al D.M. 37/08 per l'esecuzione delle opere rientranti nelle categorie specialistiche impiantistiche.

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, SOPRALLUOGO, SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione per le categorie e classifiche precedentemente indicate e che:

- non versino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.80 del Codice degli Appalti;

- non siano incorsi nei divieti o nelle violazioni richiamate all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ed ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- non procedano all'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e del comma 3 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii..

Si ricorda che:

- ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, l'esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80;
- ai sensi del comma 7 del succitato articolo, l'operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

In particolare, come precisato dall'art. 2 bis della L. 120/2020, possono partecipare tutti gli OO.EE. costituiti da:

- operatori economici con idoneità soggettiva di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del Codice ed operatori economici che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stranieri alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice

Per un più dettagliato approfondimento in merito ai soggetti ammessi ed alla modalità di partecipazione si rimanda alla visione di quanto espresso all'art. 3 del disciplinare di gara

Non è previsto sopralluogo obbligatorio come indicato all'art. 9 del disciplinare allegato. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori con la condizione che, trattandosi di lavori ad alta intensità di manodopera, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, non è consentita e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

In assenza di dichiarazione di ricorso all'avvalimento ove consentito, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante anche in associazione, comporta l'esclusione dalla gara.

È fatto divieto, al futuro affidatario del subappalto, di partecipare alla presente procedura di gara.

Per maggiori dettagli in ordine all'attivazione e attuazione del subappalto si rimanda a quanto indicato e precisato all'art. 4 del disciplinare ed a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) allegati.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 146 comma 3 non trova applicazione il ricorso all'avvalimento per la categoria OG2; inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice anche per la categoria OS2A non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Per maggiori dettagli in ordine all'attivazione e attuazione dell'avvalimento si rimanda a quanto indicato e precisato all'art. 5 del disciplinare a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) allegati.

5) GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Per la partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020, ciascun operatore economico deve presentare una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad € **5.948,803** salvo quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.93, comma 7, del Codice, nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare la certificazione di qualità conforme alle norme europee. In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese si rimanda a quanto indicato all'art. 6 del disciplinare.

La garanzia, ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto. Costituiscono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali o la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la garanzia verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice in quanto la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La suddetta garanzia fideiussoria, che come richiamato al comma 9 dell'art. 103 del Codice dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. 19/1/18 n. 31, a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'art. 161 del DLgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del codice civile;
- ✓ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di raggruppamenti di cui all'art.45, comma 2 lett. d) del Codice ovvero di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, il suddetto deposito cauzionale provvisorio dovrà espressamente essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo.

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali. La garanzia definitiva, a scelta dell'affidatario, può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. Qualora sia costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Per maggiori dettagli in merito ai contenuti ed modalità di presentazione delle richiamate garanzie si rimanda a quanto indicato all'art. 6 del disciplinare ed agli artt. 27 e 28 del capitolato speciale di appalto.

6) CONTRIBUTO ANAC - PASSOE

Preso atto di quanto indicato nella Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 è previsto il pagamento del contributo di € 70,00 a favore dell'ANAC da parte di ogni O.E. partecipante.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara (anche eventuali OO.EE. indicati quali ausiliari o subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute ed acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 comma 3, lett. b) della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 come aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17.02.2016 da produrre in sede di partecipazione alla gara e trasmettere i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass.

Per maggiori dettagli alle modalità di trasmissione dell'attestazione di pagamento del contributo e del PASSOE si rimanda a quanto indicato all'art. 8 del disciplinare di gara.

7) TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 283 (duecentottantatre) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5.12 del CSA.

Si precisa che in caso di aggiudicazione della procedura di gara, sarà onere dell'impresa

appaltatrice di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare fin d'ora l'eventuale consegna degli stessi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 della Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti e della stipula del contratto.

A tal proposito si sottolinea che, in caso di inadempienza da parte dell'O.E. aggiudicatario all'avvio dei lavori in urgenza a seguito di richiesta dall'Amministrazione Appaltante come sopra indicato rimane facoltà del Comune di Capaci, di avviare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria a tutela dell'Ente per il risarcimento del danno derivante dall'eventuale mancata erogazione e/o revoca del finanziamento assegnato oltre l'applicazione delle ulteriori clausole prescritte e richiamate nel capitolato speciale di appalto.

8) FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E PENALI

L'intervento trova copertura finanziaria nel finanziamento dell'Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7°- Politiche Urbane ed Abitative giusto D.D.G. n. 1525 del 18/06/2018 per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 800.000,00.

A tal proposito si precisa che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato del capitolato speciale di appalto e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccetta e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura secondo le modalità stabilite agli artt. 5.15÷5.16 del "Capitolato speciale di appalto" e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012 ed ss.mm.ii..

In considerazione della fattispecie di finanziamento pubblico dell'intervento, si precisa che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci da parte dell'Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D.G. n. 1525 del 18/06/2018 e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che l'operatore economico concorrente, semplicemente con la formulazione di offerta, accetta di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento.

Nel caso di inadempimento agli obblighi contrattuali si prevede l'applicazione delle penali richiamate nel capitolato speciale di appalto. Resta inteso che il Comune di Capaci avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per i ritardi nell'espletamento dei lavori o per la rinuncia agli stessi ed il rimborso delle spese sostenute dal Comune per un nuovo affidamento fatta salva ed impregiudicata l'eventuale azione di rivalsa in sede civile e penale.

Per maggiori dettagli in merito agli elementi e inerenti i pagamenti e l'applicazione delle penali si rimanda a quanto indicato all'art. 11 del disciplinare ed al capitolato speciale di appalto.

9) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA, SOCCORSO ISTRUTTORIO E PERIODO DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE

- a) **Termine di ricezione delle offerte:** indicato nella RdO;
- b) **Indirizzo telematico:** indicato nella RdO.
- c) **Modalità di presentazione delle offerte:** Secondo quanto indicato nella RdO per le procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e precisamente: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – "OFFERTA TECNICA" - "OFFERTA ECONOMICA" con tutta la documentazione richiesta e di seguito richiamata. Si precisa che a pena di esclusione le buste virtuali A e B non dovranno contenere alcun riferimento, anche indiretto, relativo all'offerta economica.
- d) **Scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti:** Secondo quanto indicato nella RdO.
- e) **Apertura delle offerte:** L'apertura dei plichi telematici avverrà dopo la costituzione ed insediamento della commissione aggiudicatrice in seduta pubblica nel giorno ed ora che verrà previamente comunicato dalla S.A. esclusivamente tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori" del MEPA. Le successive sedute saranno espletate secondo la procedura relative all'espletamento delle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A tutti i concorrenti sarà inviata specifica comunicazione, esclusivamente tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori" del MEPA, in ordine alle date delle sedute pubbliche, all'esito della gara ed all'eventuale esclusione dalla stessa ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 50/2016 nonché per eventuali richieste di soccorso istruttorio.
- f) **Comunicazioni:** A tutti i concorrenti sarà inviata specifica comunicazione, esclusivamente tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori" del MEPA, in ordine alla richiesta di chiarimenti, delle date delle sedute di gara, all'esito della gara ed all'eventuale esclusione dalla stessa ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 50/2016 nonché per eventuali richieste di soccorso istruttorio.
- g) **Soccorso Istruttorio:** Si specifica che trova applicazione quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in merito al soccorso istruttorio e che il mancato, inesatto o tardivo adempimento, alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del richiamato comma 9 dell'art.83, costituisce causa di esclusione.
- h) **Periodo di validità dell'offerta:** Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, ELEMENTI DI VALUTAZIONE E METODO DI CALCOLO

L'affidamento del servizio **ai sensi dell'art. 148 comma 6 del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii.**, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo.

La determinazione del punteggio complessivo, secondo quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 1 e n. 2, in concorrenza con il comma 10 bis dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in merito al limite massimo attribuibile per il punteggio economico, sarà effettuato sulla base dei criteri e sub criteri inerenti il merito tecnico/qualitativo ed il merito economico/quantitativo di seguito indicati, corredati dai punteggi e sub punteggi a fianco di ciascuno indicati, sulla base della valutazione effettuata da una commissione aggiudicatrice nominata dalla stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 8 della L.R.12/2011 come modificata ed integrata dalla L.R. n.1/2017 con le previsioni dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 13/2012 e del comunicato del Presidente dell'ANAC del 22/03/2017, avente altresì funzioni di ausilio e supporto al RUP nella verifica della congruità di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 3 e come richiamato al

punto 5 dell'art. 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, approvate rispettivamente con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e n. 1190 del 16/11/2016.

I fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta sono:

N°	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	MERITO TECNICO/QUALITATIVO	80
2	MERITO ECONOMICO/QUANTITATIVO	20
	TOTALE	100

Tabella 0: Ripartizione dei punteggi tra gli elementi di valutazione

Si precisa che a presidio della qualità della prestazione richiesta, preso atto di quanto consentito e previsto anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate ed approvate da ultimo con deliberazione n. 417 del 15/05/19 vengono stabilite le seguenti condizioni:

- inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico in 40 punti, da cui discende che i concorrenti che non supereranno detta soglia minima di punteggio per il merito tecnico verranno esclusi dalle successive fasi della gara e la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche;
- riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio o sub criterio degli OO.EE. che hanno superato la soglia di sbarramento.

Si procederà alla valutazione alla verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/16 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e la congruità delle offerte è la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La Stazione appaltante potrà in qualunque caso richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del Codice degli Appalti e comunque, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione in esecuzione dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16.

In particolare la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e con l'eventuale ausilio di una commissione nominata ad hoc¹, avvierà la procedura di verifica per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte secondo quanto indicato all'art. 97 al comma 5; sarà onere del concorrente fornire le necessarie giustificazioni sul ribasso, prezzo o sui costi proposti nelle offerte sulla base di quanto espressamente richiamato ai commi 4, 5, 6, e 7 dell'art. 97 del Codice².

L'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere formulate secondo quanto indicato ai successivi paragrafi 15 e 16 del presente disciplinare.

Si precisa che troverà applicazione il **principio di invarianza della soglia di anomalia** di cui al comma 15 dell'art. 95 del Codice.

¹ Vedasi Linea Guida ANAC n. 3

² Spetterà al concorrente, con apposita autonoma dichiarazione, motivare e documentare (da indicare dettagliatamente) quali parti dei predetti giustificativi costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016

10.1 - OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA

Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative e di variante al progetto a base di appalto, esclusivamente nelle parti di seguito indicate per i criteri/sub-criteri di valutazione (limiti di accettabilità), senza perciò alterarne sostanzialmente l'impostazione progettuale ed i caratteri essenziali del progetto a base di gara, ovvero modifiche del progetto da un punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.

Non sono ammesse dunque varianti che comportino una diversa ideazione dell'oggetto del contratto e che si pongano come del tutto alternative al progetto approvato dalla Stazione Committente.

Al fine di dimostrare che la proposta sia migliorativa e vantaggiosa qualitativamente rispetto al progetto a base di gara, l'offerente deve dare contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto al progetto, dando prova che le migliorie/varianti migliorative, garantiscano l'efficacia del progetto e le esigenze della Stazione Committente sottese alla prescrizione variata nonché il rispetto dei propedeutici pareri favorevoli già resi dagli Enti coinvolti (Sovrintendenza BB.CC.AA. di Palermo, Ufficio del Genio Civile ecc..).

Di conseguenza tale offerta può portare anche alla modifica della descrizione delle corrispondenti voci di prezzo unitari previsti dal progetto esecutivo, o all'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture, purché collegate all'oggetto dell'appalto senza modificarne la natura.

Ciò non comporta e non può comportare alcun maggiore onere a carico della Stazione Committente o alcuna variazione in aumento dell'importo previsto dell'appalto e del quadro economico o alcuna variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica nel senso che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta tecnica. Si rappresenta tra l'altro che, ai sensi dell'art.95, comma 14 bis, del codice non sarà attribuito alcun punteggio ad eventuale offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta, ancorché ammissibili e non in contrasto con i pareri acquisiti.

L'offerta Tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o di variante del concorrente, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto esecutivo redatto dalla Stazione Committente.

Pertanto, a pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) le soluzioni tecnico-migliorative proposte dal concorrente, non possono comportare:
 - modifiche delle aree da occupare, ad eccezione delle occupazioni temporanee che, tuttavia, saranno sotto l'esclusiva responsabilità e onerosità dell'appaltatore;
 - modifiche in pejus dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere come da progetto, da normativa di legge e specifiche del capitolato;
 - modifiche delle caratteristiche tipologiche delle opere d'arte principali;
 - livelli di sicurezza inadeguati;
 - violazione delle norme vigenti;
 - aumenti di costo del complesso delle opere progettate e del quadro economico dell'intervento.
- 2) inammissibilità delle offerte tecniche che, in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione:
 - eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili;
 - esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni eque o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla S.A.;

- prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione esecutiva a base di gara;
- prevedano esecuzione di opere aggiuntive che siano in contrasto o non inquadrabili con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione esecutiva a base di gara.

L'offerta tecnica, inoltre:

- deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara;
- deve riportare le descrizioni e le comparazioni, tra gli elementi/soluzioni offerti come migliorativi e i corrispondenti elementi/soluzioni previsti in progetto necessarie per la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva per la Stazione Appaltante degli elementi costituenti l'offerta;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della S.A.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Come meglio precisato nel prosieguo, ai fini dei punteggi da assegnare alle offerte presentate dai concorrenti, alle offerte tecniche è assegnabile come peso ponderale massimo di 80 punti ripartito tra i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione

Criterio	Denominazione criterio	Punteggio massimo del criterio
A	Soluzioni tecniche migliorative ed innovative	42
B	Modalità organizzative del cantiere	21
C	Proposte migliorative atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza	9
D	Rispetto dei criteri ambientali minimi	8

Tabella 1: Ripartizione dei punteggi tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica, da redigersi in lingua italiana firmarsi digitalmente dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto la documentazione amministrativa e caricarsi sulla piattaforma nella sezione "Offerta tecnica", deve essere costituita, pena l'esclusione, dalla seguente documentazione:

1) RELAZIONE TECNICA CONTENENTE EVENTUALI PROPOSTE PROGETTUALI OFFERTE DAL CONCORRENTE IN VARIANTE O MIGLIORATIVE DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO POSTO A BASE DI GARA.

Ai fini di una compiuta valutazione da parte della commissione aggiudicatrice, l'O.E. dovrà presentare una relazione, strutturata separatamente per ognuno dei criteri indicati nella tabella "1" che illustri l'adeguatezza e le metodologie della proposta migliorativa per lo svolgimento dell'intervento. In particolare, la relazione da redigersi in capitoli per ognuno dei criteri di valutazione, deve:

- a) evidenziare le parti o le lavorazioni, del progetto esecutivo a base di gara, che sono oggetto di proposta di miglioramento e/o di variante. Il concorrente dovrà evidenziare gli elementi salienti, ritenuti migliorativi/integrativi, esplicitandone le motivazioni;
- b) rappresentare le proposte di varianti e/o migliorie relativamente a: tecniche costruttive, materiali, tecnologie e lavorazioni da utilizzare per la realizzazione dei lavori oggetto della gara, utilizzando: schemi, particolari costruttivi, schede tecniche, certificazioni ecc.;
- c) dimostrare dettagliatamente mediante raffronto con la progettazione esecutiva posta a base di gara, che le proposte migliorative/di variante sono finalizzate a migliorare l'esecuzione dell'intervento, per dare le opere complete e funzionanti, dando un valore aggiunto allo stesso; qualora si proponessero tecniche costruttive, lavorazioni e materiali diversi o con caratteristiche diverse è obbligatorio, da parte dell'impresa proponente, procedere al raffronto tra il tipo di materiale proposto e quello previsto nel progetto esecutivo, utilizzando schede tecniche, schemi e grafici di dettaglio, tabulati di raffronto sintetici, ecc..., evidenziando dettagliatamente quali siano i vantaggi di tali proposte, anche alla luce della futura manutenzione e gestione delle opere a farsi;
- d) evidenziare, altresì, gli aggiornamenti al piano di sicurezza che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere migliorative ed integrative offerte dal concorrente;
- e) indicare gli elaborati tecnici del progetto esecutivo, con preciso riferimento alla numerazione identificativo degli stessi, che subiscono variazione in ragione delle proposte migliorative;
- f) precisare che i materiali sono compatibili con l'intervento di recupero e riqualificazione oggetto di appalto.

A tal fine la relazione, da redigersi separatamente in capitoli per ognuno dei criteri di valutazione, deve essere redatta su facciate in formato standardizzato A4, in numero complessivo non superiore a 40 (quaranta) facciate. Restano escluse da detto conteggio eventuali copertine, indici e schede tecniche di prodotti. Potranno essere allegati fogli in formato A4 o A3 per contenere disegni, fotografie, planimetrie, schemi o diagrammi con mere indicazioni testuali; tali fogli non saranno conteggiati ai fini del computo complessivo delle pagine.

Per facciate delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura font "times new roman" in corpo non inferiore a 11 (undici) punti, eventualmente contenenti figure schemi o diagrammi anche all'interno del testo.

La relazione deve essere numerata con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione).

Si precisa che, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, il contenuto delle pagine/schede successive al limite massimo indicato non sarà preso in considerazione.

Nel dettaglio, in coerenza con il comma 14 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16, nella relazione prodotta dall'O.E. candidato, per ognuno dei richiamati criteri, dovranno essere rilevabili gli elementi di valutazione e criteri motivazionali di seguito richiamati.

CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Criterio A: Soluzioni tecniche migliorative ed innovative (42 punti)

L'offerente dovrà esplicitare le proprie soluzioni tecniche integrative a quelle previste in progetto volte ad un generale miglioramento dell'opera sia in termini qualitativi che gestionali e manutentivi delle opere previste ma nel rispetto comunque delle soluzioni individuate dal progetto esecutivo.

L'offerente dovrà illustrare le soluzioni tecnico funzionali proposte nel rispetto delle normative di settore e delle soluzioni progettuali adottate, fornendo un chiaro confronto tra quanto offerto e quanto previsto nel progetto esecutivo.

Le migliorie ed integrazioni proposte dall'impresa sia per gli interventi strutturali, architettonici e di restauro che per gli impianti, non dovranno comportare la necessità di acquisire ulteriori pareri e/o autorizzazioni, oltre quelli già assunti, non dovranno prevedere ulteriori oneri per la Stazione Appaltante rispetto al progetto esecutivo approvato, dovranno mirare ad un incremento del livello prestazionale e di sicurezza ed al miglioramento della gestione (tra cui contenimento dei consumi, efficienza dei controlli, facilità di manutenzione e pulizia ecc.), dovranno essere comprensive di ogni onere ed essere cantierabili in ogni loro parte e pertanto, l'O.E. candidato si assume l'onere di predisporre tutti gli elaborati tecnici atti a rendere esecutiva la proposta progettuale migliorativa, nel rispetto delle norme tecniche di settore.

Saranno premiate le soluzioni che illustrino in maniera chiara ed esaustiva la qualità dei prodotti offerti che il concorrente si impegna ad impiegare e che saranno vincolanti in fase di realizzazione dei lavori.

In particolare, ai sensi del criterio in argomento, saranno valutate positivamente quelle offerte che proporranno:

- A1: restauro con soluzioni particolari di dettaglio delle superfici mediante il ricorso a componenti e modalità esecutive che migliorino le prestazioni attese nel progetto;
- A2: adozione di materiali, attrezzature, componenti ed impianti e soluzioni tecniche finalizzate a migliorare oggettivamente le prestazioni strutturali, edilizie ed impiantistiche rispetto a quanto prescritto dal progetto esecutivo ed al miglioramento delle prestazioni del sistema di gestione e manutenzione.

Criterio B: Modalità organizzative del cantiere (21 punti)

L'offerente dovrà illustrare la modalità di organizzazione del cantiere, in relazione agli aspetti riguardanti macchinari, attrezzature, manodopera e personale tecnico che intende impiegare.

Saranno maggiormente premiati i processi, le procedure organizzative, le soluzioni tecniche che il concorrente intende adottare per minimizzare i disagi, le interferenze e l'impatto del cantiere sulle aree circostanti tenuto conto della particolare ubicazione della Chiesa (centro storico di Capaci).

Il concorrente, viste le fasi di lavoro descritte nel C.S.A., dovrà proporre soluzioni migliorative per consentire lo svolgimento delle attività lavorative minimizzando gli impatti, i disagi e gli intralci ed ottimizzando i tempi di esecuzione a parità di livelli prestazionali e di sicurezza per tutta la durata dei lavori.

In particolare, ai sensi del criterio in argomento, saranno valutate positivamente quelle offerte che proporranno:

- B.1 ottimale collocazione degli impianti di cantiere;
- B.2 migliore organizzazione operativa del cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui livelli di disturbo delle attività e l'ambiente circostanti in relazione alle risoluzioni di criticità connesse con l'approvvigionamento e lo stoccaggio dei materiali di cantiere, il deposito temporaneo la movimentazione ed il trasporto a scarica o a smaltimento dei materiali di risulta, transito nei luoghi di lavoro e nelle aree/strade pubbliche al fine di minimizzare i livelli di rumorosità e l'emissione di polveri;
- B.3 ottimizzazione delle fasi lavorative per consentire una maggiore velocità di esecuzione senza abbassare il livello di sicurezza per i lavoratori;
- B.4 organizzazione e quantificazione dettagliata delle squadre di lavoro, indicandone la composizione tipologica, il livello qualitativo e l'aggiornamento formativo;

- B.5 specifica modalità di impiego del personale chiave, anche in relazione all'esperienza pregressa connessa alla specificità dell'appalto con particolare riguardo alla presenza ed utilizzo di restauratori di beni culturali
- B.6 modalità operative che si intendono adottare per affrontare le situazioni di interferenza rilevabili in fase di demolizioni e dismissioni;
- B.7 modalità operative che si intendono adottare per la realizzazione degli interventi strutturali e sulle superfici intonacate/affrescate

Criterio C: Proposte migliorative atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza (9 punti)

Il concorrente potrà presentare una proposta migliorativa delle condizioni di sicurezza. Tali misure dovranno essere integrative e non contraddittorie rispetto a quelle già previste nel PSC. Le misure aggiuntive dovranno essere esplicitate nella relazione tecnica illustrativa, nella quale saranno indicate e motivate le soluzioni messe in atto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà esplicitamente dare conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni e dovrà inoltre essere indicato come tali misure si coordinano con il PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza.

A titolo non esaustivo potranno essere valutate positivamente nei termini seguenti:

- C.1: coerenza con il PSC;
- C.2: efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori;
- C.3: effettiva esecutività della proposta: illustrazione e modalità realizzative della stessa.

Si precisa altresì che qualunque miglioria/integrazione proposta non potrà determinare alcuna variazione dei costi associati agli oneri di sicurezza determinati in fase di redazione ed approvazione progetto esecutivo e non soggetti al ribasso d'asta.

Criterio D: Rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. MIT del 11/10/2017 (8 punti)

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, le attività di cantiere devono garantire le prestazioni minime identificate dal D.M. 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi.

In particolare, ai sensi del criterio in argomento, saranno valutate positivamente quelle offerte che dimostreranno di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali attraverso una relazione tecnica che documenti la capacità del concorrente di garantire:

- D.1 la minimizzazione della distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e la massimizzazione del riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi e dalle dismissioni
- D.2 una più efficace gestione dei rifiuti da cantiere, il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività lavorative.

Pertanto sulla base dei sub-criteri sopra indicati la ripartizione dei punteggi massimi attribuibili ai singoli criteri di valutazione indicati nella tab. 1, potrà definirsi la ripartizione dei punteggi massimi attribuibili ai singoli sub-criteri secondo la tabella di seguito riportata

OFFERTA TECNICA Punteggio massimo 80 punti					
CRITERIO	DESCRIZIONE CRITERIO	SUB CRITERIO	DESCRIZIONE SUB CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO

A	Soluzioni tecniche migliorative ed innovative	A1	Restauro con soluzione particolari di dettaglio delle superfici mediante il ricorso a componenti e modalità esecutive che migliorino le prestazioni attese nel progetto	20	42
		A2	Adozione di materiali, attrezzature, componenti ed impianti e soluzioni tecniche finalizzate a migliorare oggettivamente le prestazioni strutturali, edilizie ed impiantistiche rispetto a quanto prescritto dal progetto esecutivo ed al miglioramento delle prestazioni del sistema di gestione e manutenzione	22	
B	Modalità organizzative del cantiere	B1	Ottimale collocazione degli impianti di cantiere	3	21
		B2	Migliore organizzazione operativa del cantiere	3	
		B3	Ottimizzazione delle fasi lavorative	3	
		B4	Organizzazione e quantificazione	3	
		B5	Specifica modalità di impiego del personale chiave	3	
		B6	Modalità operative che si intendono adottare per affrontare le situazioni di interferenza rilevabili in fase di demolizioni e dismissioni	3	
		B7	Modalità operative che si intendono adottare per la realizzazione degli interventi strutturali e sulle superfici intonacate/affrescate	3	
C	Proposte migliorative atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza	C1	Coerenza con il PSC	3	9
		C2	Efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori	3	
		C3	Effettiva esecutività della proposta	3	
D	Rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. MIT del 11/10/2017	D1	Minimizzazione della distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e la massimizzazione del riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi e dalle dismissioni	4	8
		D2	Gestione dei rifiuti da cantiere, il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività lavorative	4	

Tabella 2: Ripartizione dei punteggi tra i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

2) COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO cioè **SENZA applicazione PREZZI UNITARI**, ovvero computo metrico complessivo, ottenuto dalla rielaborazione del computo metrico del progetto a base di gara, aggiornato sulla base delle migliorie e/o integrazioni, offerti dal candidato e riportati nell'offerta tecnica; quindi detto elaborato

dovrà contenere anche le lavorazioni del computo metrico estimativo a base di gara che il concorrente non intende variare e cioè ritiene di confermare.

Il computo metrico non estimativo, preferibilmente, dovrà essere organizzato in sottocomputi, suddivisi come la relazione tecnica, in modo tale da facilitare la lettura della relazione tecnica.

In caso di lavorazione migliorativa, offerta dal concorrente, in sostituzione di una lavorazione del computo metrico a base di gara, in calce alla descrizione della lavorazione va indicata la seguente descrizione: **"LAVORAZIONE MIGLIORATIVA IN SOSTITUZIONE DEL N. ORDINE _____ CODICE TARIFFA _____ DEL C.M. DEL PROGETTO A BASE DI GARA"**.

In caso di lavorazione integrativa, offerta dal concorrente, va indicata la descrizione: **"LAVORAZIONE INTEGRATIVA"**.

Ai fini di una migliore comprensione delle migliorie proposte, il computo metrico deve esplicitare dettagliatamente le lavorazioni, migliorative e/o variate, in termini di unità di misura (mq, mc, ml, kg, etc), la descrizione "quantità a corpo ... n. 1" è residuale e va utilizzata solo per voci per le quali effettivamente la definizione in termini di unità di misura presenta oggettiva difficoltà.

Il computo, elemento di contratto così come la relazione tecnica, sarà utilizzato in fase esecutiva anche ai fini contabili.

In caso di discordanza in termini di quantità e lavorazioni tra l'elaborato relazione tecnica e l'elaborato computo metrico non estimativo varrà quanto riportato nel computo metrico e l'impresa non potrà apporre alcuna riserva e/o contestazione in merito e non potrà vantare alcun compenso aggiuntivo.

3) QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO NON ESTIMATIVO riportante il confronto tra il computo metrico senza prezzi unitari del progetto a base di gara ed il computo metrico non estimativo di offerta di cui al precedente punto 2).

Nella redazione di tale quadro di confronto, si dovrà tenere conto espressamente di quanto prescritto al precedente punto 2), per quanto concerne le descrizioni delle lavorazioni migliorative ed integrative.

Laddove le integrazioni offerte dal concorrente riguardino quantità di lavorazioni già previste nel computo metrico del progetto a base di gara, nel quadro comparativo dette voci vanno ripetute 2 volte: la prima riportando la quantità del computo metrico estimativo del progetto a base di gara, la seconda volta riportando la quantità del computo metrico di offerta.

4) FASCICOLO DI CAPITOLATO con il quale si dettagliano le caratteristiche e le specifiche tecniche delle nuove o diverse lavorazioni rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo predisposto dalla Stazione Committente ed a base di gara. In caso di interventi migliorativi deve essere altresì specificata la voce di Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo a base di gara che viene ad essere modificata o sostituita.

Si sottolinea e precisa che:

- a) In caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica diverrà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta già vincolanti per l'offerente dal momento della presentazione, in caso di aggiudicazione dell'appalto verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie ed eventualmente supportate da specifiche penali con l'ulteriore condizione che la loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.**
- b) Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede di offerta devono intendersi finite, funzionali, funzionanti, collaudabili, comprese e remunerate nell'ambito del**

prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

- c) L'O.E. candidato, con la presentazione dell'offerta, si impegna a rendere cantierabili le proposte contenute nell'offerta tecnica ed economica ed il progetto cantierabile dovrà essere completo di tutti gli elaborati necessari a realizzare l'opera così come proposta con livello esecutivo, nel rispetto delle norme di settore. I predetti elaborati saranno richiesti dalla S.A. al concorrente aggiudicatario dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, gli elaborati dovranno essere consegnati entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del RUP.
- d) La presentazione di proposte migliorative/di variante ritenute dalla Commissione aggiudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non costituirà motivo di esclusione, ma comporterà l'assegnazione di punteggio pari a zero per quel criterio/sub-criterio di valutazione e laddove l'operatore economico sia aggiudicatario della gara dovrà eseguire i lavori secondo quanto previsto nel progetto esecutivo.
- e) E' facoltà del concorrente non proporre migliorie e/o varianti per uno o più criteri/sub criteri. Ciò non costituisce motivo di esclusione, tuttavia la Commissione, relativamente al criterio/sub criterio non oggetto di migliorie, assegnerà punteggio zero.
- f) Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico, l'operatore economico dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni. A tal fine, tutti i materiali devono rispettare la normativa di riferimento vigente in materia e dotati di marchio CE, inoltre essi devono essere **idonei e compatibili** (preferibilmente eco-compatibili) per l'utilizzo su "beni culturali". A tal proposito, l'offerta tecnica dell'impresa, a seguito di valutazione della S.A., potrà essere sottoposta al vaglio della Soprintendenza di riferimento, in tal caso l'impresa accetta e si impegna, senza alcun maggiore onere, ad adeguare le lavorazioni proposte (in termini di materiali, attrezzature, maestranze, etc..) a quanto eventualmente indicato dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo.
- g) **A pena di esclusione** dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.
- h) **La carenza e/o l'incompletezza** della documentazione relativo ad uno o più a criteri e/o sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica o qualora la stessa offerta tecnica esprima o rappresenti soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, può essere motivo di non assegnazione del punteggio relativo ad uno o più a criteri e/o sub-criteri di valutazione, non essendo previsto e possibile il ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, nella fase di analisi dell'offerta tecnica.
- i) La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale afferente l'offerta tecnica comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

10.2 OFFERTA QUANTITATIVA

Il punteggio massimo previsto per l'offerta economica è pari a 20 (venti) punti, che saranno attribuiti con le modalità di calcolo indicate al paragrafo 17 del disciplinare di gara.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di seguito indicata da inserire nella sezione "Offerta economica" anche in unico file

1) MODULO DI "OFFERTA ECONOMICA"

La "Offerta Economica" deve essere prodotta mediante compilazione del modulo OE generato automaticamente dalla piattaforma telematica del Me.Pa. e deve essere caricato nuovamente sulla piattaforma dopo la relativa compilazione ed inserimento dei dati richiesti.

La “Offerta economica” deve contenere, **a pena di esclusione**, l’indicazione del ribasso unico percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA espresso sia cifre che in lettere.

A tal proposito si precisa che

- il ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifra e lettere e dovrà essere indicato fino alla terza cifra decimale³;
- in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello in lettere;

L’offerta economica dovrà essere altresì contenere, **a pena di esclusione** non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l’ammontare dei costi aziendali (cd “interni”) relativi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁴⁵ nonché i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice e ss.mm.ii.

Si precisa che:

- l’omessa indicazione della percentuale di ribasso comporterà l’esclusione dalla gara;
- a pena di esclusione, non sono ammesse correzioni;
- non saranno ammesse offerte in aumento, alla pari e/o incomplete ovvero condizionate o a termine;
- l’omessa indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, o ai costi per la manodopera come pure l’indicazione di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara;
- la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell’aggiudicazione procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere redatta in lingua italiana secondo il modulo di “Offerta Economica” generato dalla piattaforma telematica e dovrà essere sottoscritta con firma digitale e volendo in forma olografa dai seguenti soggetti:

- a) dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente nel caso di impresa individuale, di società, consorzio di cooperative o tra imprese artigiane, di consorzio stabile, di consorzio ordinario o GEIE o di raggruppamento temporaneo già costituiti;
- b) dai legali rappresentanti di tutti gli OO.EE. che costituiranno il concorrente nei casi di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti con la condizione che l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8 del D.Lgs 50/2016);
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete secondo la seguente casistica:
 - 1) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - 2) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, dal legale rappresentante dell’operatore economico

³ Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza e non si procederà ad alcun arrotondamento ma si procederà con il conseguente troncamento

⁴ Si precisa che i costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

⁵ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n. 3 e Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 27.05.2015

dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- 3) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** secondo i seguenti ulteriori casi:
- se l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria;
 - se l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento non ancora costituito, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Si precisa che, in tutti i casi, l'offerta può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante dell'O.E. economico concorrente o partecipante; in tal caso oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura.

- 2) **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI OFFERTA** ovvero computo metrico estimativo complessivo, ottenuto dalla rielaborazione del computo metrico del progetto a base di gara, aggiornato sulla base delle migliorie e/o integrazioni, offerti dal candidato e riportati nell'offerta tecnica. Quindi esso dovrà contenere anche le lavorazioni del computo metrico estimativo a base di gara che il concorrente non intende variare e quindi intende confermare.

L'importo complessivo di detto computo metrico estimativo di offerta, DEVE COINCIDERE, IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RIBASSO, CON L'IMPORTO OFFERTO (al netto degli oneri della sicurezza) E RISULTANTE DALL'OFFERTA ECONOMICA (MODELLO OE) di cui al precedente 1).

In caso di lavorazione migliorativa, offerta dal concorrente, in sostituzione di una del computo metrico a base di gara, in calce alla descrizione della lavorazione va indicata la seguente descrizione:

"LAVORAZIONE MIGLIORATIVA IN SOSTITUZIONE DEL N. ORDINE _____ CODICE TARIFFA _____ DEL C.M.E. DEL PROGETTO A BASE DI GARA".

In caso di lavorazione integrativa, offerta dal concorrente, va indicata la seguente descrizione: **"LAVORAZIONE INTEGRATIVA".**

Per quanto concerne i **PREZZI UNITARI** da riportare nel computo metrico estimativo, dovrà essere adottata la seguente metodologia:

- a) per le lavorazioni del computo metrico a base di gara che si intende confermare: vanno indicati i prezzi unitari netti di offerta (cioè i prezzi unitari già ribassati) e non i prezzi unitari indicati del computo metrico a base di gara;
- b) per le lavorazioni migliorative offerte dal concorrente, sostitutive di quelle del computo metrico a base di gara: vanno indicati i prezzi unitari netti di offerta;
- c) per le lavorazioni offerte dal concorrente, integrative di quelle del computo metrico a base di gara: vanno indicati i prezzi unitari netti di offerta;

Il computo metrico estimativo, deve essere conforme e rispondente, in termini di voci e quantità, a quello non estimativo allegato all'offerta tecnica. In caso di discordanza varrà quello dell'offerta tecnica e l'impresa è tenuta, pena la revoca dell'affidamento, ad eseguire le lavorazioni così come indicate nell'offerta tecnica senza vantare alcun compenso aggiuntivo.

L'importo riportato nel computo non è indicativo del valore dell'offerta tecnica, potrà essere utilizzato dalla stazione appaltante per la valutazione della congruità dell'offerta.

- 3) **PREZZI UNITARI NETTI ED ANALISI DEI PREZZI UNITARI NETTI utilizzati ed applicati per la redazione del computo metrico estimativo (netto) di offerta.**

Fermo restando quanto riportato al precedente punto 2), per le lavorazioni migliorative e/o integrative, si utilizzeranno le lavorazioni contenute nel Prezzario utilizzato per la stesura del progetto, facendo riferimento alle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei prezzi.

Per le lavorazioni in esso non presenti in esso, il prezzo unitario offerto deve risultare da apposita e specifica analisi prezzi.

I prezzi unitari netti di offerta dovranno essere oggetto di dettagliata giustificazione in sede di valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 commi 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 50/2016.

4) QUADRO COMPARATIVO ESTIMATIVO DI CONFRONTO riportante il confronto tra il computo metrico estimativo del progetto a base di gara ed il computo metrico di offerta di cui al precedente punto 2).

Nella redazione di tale quadro di confronto si dovrà tenere conto espressamente di quanto prescritto al precedente punto 2), per quanto concerne le descrizioni delle lavorazioni migliorative ed integrative e per quanto concerne i prezzi unitari riferiti al computo metrico di offerta, che deve sempre coincidere con l'importo risultante dall'offerta economica (MODELLO OE) di cui al precedente 1).

Laddove le integrazioni offerte dal concorrente riguardino quantità di lavorazioni già previste nel computo metrico estimativo del progetto a base di gara, nel quadro comparativo dette voci vanno ripetute 2 volte: la prima riportando quantità e prezzo unitario del computo metrico estimativo del progetto a base di gara, la seconda volta riportando la quantità ed il prezzo unitario netto del computo metrico estimativo di offerta.

Si precisa che tutta la documentazione a corredo **dell'offerta economica**, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere sottoscritta con firma digitale e volendo in forma olografa dagli stessi soggetti che procedono alla sottoscrizione dell'OE.

10.3 METODO DI CALCOLO

Ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Codice, l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Per la determinazione del punteggio finale da attribuire a ciascuna offerta si procederà ricorrendo al **metodo aggregativo compensatore** (sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio) tenuto conto che il punteggio massimo conseguibile, è pari a 100 punti distribuiti, in relazione agli elementi di valutazione per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

N°	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	MERITO TECNICO/QUALITATIVO	80
2	MERITO ECONOMICO/QUANTITATIVO	20
	TOTALE	100

In particolare, a ciascun candidato il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$K(x) = \sum_n [W_i * V(x)_i]$$

dove:

- K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x;
- n è il numero totale di elementi o requisiti rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
- W_i è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;

- $V(x)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'offerta (x) e rispetto al requisito (i), variabile tra 0 ed 1;
- $\sum n$ è la sommatoria totale dei punteggi attribuiti per ciascun fattore di ponderazione.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio $K(x)$.

Si sottolinea che a presidio della qualità della prestazione richiesta, preso atto di quanto consentito e previsto anche dalle Linee Guida ANAC n. 2 aggiornate ed approvate da ultimo con deliberazione n. 424 del 02/05/18 vengono stabilite le seguenti condizioni:

- inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico in 40 punti, da cui discende che i concorrenti che non supereranno detta soglia minima di punteggio per il merito tecnico verranno esclusi dalle successive fasi della gara e la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche;
- riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio o sub criterio degli OO.EE. che hanno superato la soglia di sbarramento.

Si precisa che per determinare i coefficienti $V(x)_i$ occorre distinguere tra:

- 1) coefficienti $V(x)_i$ di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai punti A, B, C, D);
- 2) coefficienti $V(x)_i$ di natura quantitativa (offerta economica).

Valutazione dei coefficienti di natura qualitativa

Per quanto riguarda i coefficienti $V(x)_i$ di natura qualitativa [criterio A, B, C, D], la valutazione avverrà distintamente per ciascuno dei criteri o sub-criteri di valutazione (se non diversamente articolati) previsti dal presente disciplinare di gara, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta virtuale "Offerta Tecnica".

I suddetti coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun componente della commissione di gara. In particolare a ciascun concorrente e per ogni elemento (criterio o sub/criterio) di valutazione, ciascun componente della commissione di gara attribuirà sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, un coefficiente variabile tra zero ed uno secondo la seguente griglia:

Valutazione	Coefficiente	Descrizione
Ottimo	da 0,81 a 1,00	La proposta è trattata in modo completamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde a quanto richiesto.
Buono	da 0,61 a 0,80	La proposta è trattata in misura pienamente più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.
Sufficiente	da 0,41 a 0,60	La proposta è trattata in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.
Mediocre	da 0,21 a 0,40	La proposta è trattata in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
Minimo	da 0,10 a 0,20	La proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.
Non valutabile	Inferiore a 0,10	Valutazione nulla

A tal proposito si precisa che:

- al fine di meglio graduare le offerte, i Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi;

- qualora le offerte presentino elementi non direttamente aderenti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i Commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard;

Successivamente, per ciascun sub-criterio o criterio (se sprovvisto di suddivisione interna), una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei Commissari, si procederà:

- a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari;
- a trasformare tale media in coefficienti definitivi riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media medesima le medie provvisorie prima calcolate ossia riparametrando a tale valore tutte le altre medie dei coefficienti calcolate per gli altri concorrenti.

Pertanto, il punteggio assegnato dalla Commissione per ciascun sub-criterio o criterio (se sprovvisto di suddivisione interna) sarà determinato con la seguente formula:

$$P_i = MC_i \times P_{max}$$

dove:

- P_i = punteggio assegnato a ciascun sub-criterio;
- MC_i = media coefficienti definitivi determinati come al punto precedente;
- P_{max} = punteggio massimo previsto dal bando di gara per il sub-criterio in esame;

Da cui discende l'attribuzione del punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio al concorrente con la media coefficienti alla quale è stato attribuito il valore 1,00.

Valutazione dei coefficienti di natura quantitativa

Per quanto riguarda **gli elementi di natura quantitativa**, i coefficienti $V_i(x)$ saranno determinati con il metodo bilineare secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere ad un ritmo molto limitato, considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media aritmetica dei diversi ribassi offerti, a cui verrà attribuito il coefficiente correttivo pari a 0,8/0,85/0,9 in proporzione al punteggio massimo pari ad 1 al fine di diminuire l'importanza dell'elemento prezzo⁶.

La formula per la determinazione dei coefficienti è la seguente:

$$V_i = X \cdot R_i / R_{soglia}$$

per $R_i \leq R_{soglia}$

$$V_i = X + (1-X) \cdot (R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})$$

per $R_i > R_{soglia}$

dove:

- R_i : = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{soglia} : = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;
- R_{max} : = maggior ribasso offerto;
- V_i = valore attribuito alla singola offerta economica sul prezzo del concorrente i-esimo.

Si fissa quale valore del coefficiente di riduzione $X = 0,85$

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo pari a **20**

I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora l'eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

11) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA

La seguente documentazione, oltre alla presente lettera di invito:

- Disciplinare di gara.
- Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale (Modulo 1).

⁶Vedasi Determinazione ANAC n7 del 24/11/2011

- Dichiarazione possesso requisiti soggettivi (Modulo 2).
- Dichiarazione dei requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo (Modulo 3).
- Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza (Modulo 4).
- Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento (Modulo 5.1).
- Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario (Modulo 5.2).
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (Modulo 6).
- Patto di Integrità (Modulo 7).
- Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici (Modulo 8).
- Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti (Modulo 9).
- Dichiarazione impegnativa (Modulo 10).
- Schema di offerta economica (Modulo 11).

costituisce la documentazione di gara e sarà a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma del MEPA all'atto dell'invio della RdO.

Per partecipare alla procedura di gara, l'operatore economico deve presentare telematicamente, a pena di esclusione, e secondo le indicazioni ivi contenute, la documentazione che segue firmata in forma digitale con estensione .p7m (e se si vuole anche in forma olografa) suddivisa nella busta virtuale "A" (*Documentazione Amministrativa*), nella busta virtuale "B" (*Offerta Tecnica*) e nella busta virtuale "C" (*Offerta Economica*):

La **busta virtuale "A"** dovrà contenere:

- 1) Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale (Modulo 1).
- 2) Dichiarazione possesso requisiti soggettivi (Modulo 2).
- 3) Dichiarazione dei requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo (Modulo 3).
- 4) Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza (Modulo 4) *qualora ricorra e necessario*.
- 5) Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento (Modulo 5.1) *qualora ricorra e necessario*.
- 6) Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario (Modulo 5.2) *qualora ricorra e necessario*.
- 7) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (Modulo 6).
- 8) Patto di Integrità (Modulo 7).
- 9) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici (Modulo 8).
- 10) Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti (Modulo 9).
- 11) Dichiarazione impegnativa (Modulo 10)
- 12) Disciplinare di gara sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun componente dell'O.E. per presa visione ed accettazione delle condizioni ivi contenute.
- 13) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun componente dell'O.E. per presa visione ed accettazione delle condizioni ivi contenute.
- 14) Cauzione provvisoria
- 15) PassOE
- 16) Ricevuta di versamento del contributo ANAC
- 17) Mandato collettivo speciale di rappresentanza mediante scrittura privata autenticata (in caso di operatori economici già costituiti in raggruppamento temporaneo ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art.48 del D.Lgs 50/16 ove occorra).
- 18) Contratto di rete in copia autentica in caso di partecipazione alla gara di aggregazione di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e priva o dotata di soggettività

giuridica ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del D.L. 10/2/2009 n. 5 e della Determinazione ANAC 3/2013 (ove ricorra).

- 19) Contratto di avvalimento (ove ricorra).
- 20) Certificazione di qualità ISO 9000 (ove ricorra).
- 21) Altra documentazione specifica richiamata ed indicata all'art.14.2 del disciplinare per i casi particolari di soggetti associati con idoneità plurisoggettiva.
- 22) Copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità.

Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, è opportuno che i concorrenti utilizzino i modelli di autodichiarazione predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati alla RdO, compilando i campi in bianco e apponendo le dovute crocette (ove necessario) sulle parti che interessano e barrando (in segno di cancellatura), invece, quelle che non interessano; in alternativa, i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, redigere le autodichiarazioni aventi il medesimo contenuto di quelle allegate alla RdO.

I suddetti modelli debbono, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente come previsto dalla procedura di gara da espletare sul MEPA.

A tal proposito rammentando che:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei** le dichiarazioni e la documentazione richiamata negli allegati modulo 1), 2), 3), 6) 7) 8), 9) e 10) devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea, la dichiarazione di impegno per costituzione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza richiamata nell'allegato modulo 4) deve essere unica e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e la dichiarazione impegnativa di cui all'allegato modulo 10) essere unica e sottoscritta dall'O.E. singolo ovvero da tutti i componenti dell'eventuale raggruppamento temporaneo;
- nel caso di **consorzi** di cui all'art. 48 c.7 D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni e la documentazione richiamata negli allegati 1), 2), 3), 6) 7) 8), 9) e 10) dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, anche dai consorziati esecutori indicati dai consorzi;

si precisa comunque che nella prima pagina di ogni modulo allegato è riportata la specifica per la corretta compilazione riportante anche l'indicazione dei soggetti e/o componenti dell'O.E. che dovranno sottoscrivere e produrre lo stesso modulo in funzione della tipologia del concorrente (singolo, in raggruppamento, con idoneità plurisoggettiva ecc..).

Nel caso di avvalimento l'O.E. concorrente dovrà produrre tutta la documentazione richiamata nel disciplinare di gara e nell'allegato modulo 5.1.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia conforme all'originale.

Si specifica che le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art.80, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti da parte dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso art.80, così come previsto al punto 3 del Comunicato ANAC dell'08 novembre 2017, in ordine al "Possesso dei requisiti di cui all'art.80 può essere dichiarato anche dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al superiore comma 3 dell'art.80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i medesimi dati, in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame.

La **busta virtuale "B"** dovrà contenere l'offerta tecnica comprensiva della documentazione richiamata al paragrafo **10.1** per la valutazione del merito tecnico/qualitativo dell'offerta proposta da ciascun concorrente.

A tal proposito si precisa che non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata di traduzione giurata e che la stazione appaltante si riserva

comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

Si sottolinea inoltre che costituisce **onere esclusivo** del concorrente, con apposita autonoma dichiarazione da produrre in sede di offerta tecnica, **motivare e documentare** (indicando dettagliatamente) quali parti della offerta tecnica, in relazione alle informazioni fornite, costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 c.5 lett a) D.Lgs 50/2016 e in relazione al D.Lgs. 30/2005. Della eventuale presenza della suddetta motivata e comprovata dichiarazione all'interno della busta "B – Offerta Tecnica", verrà data contezza nei verbali di gara.

Fatto salvo quanto altro previsto dal predetto art. 53 del D.Lgs. 50/16, in carenza di detta dichiarazione, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà accessibile a terzi. Troverà comunque applicazione quanto previsto dal comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 50/16.

Tutti i documenti facenti parte della offerta tecnica dovranno essere sottoscritti con firma digitale, e volendo anche in forma olografa con firma leggibile e per esteso, sia dal professionista incaricato che dal legale rappresentante del soggetto concorrente secondo le indicazioni del disciplinare di gara all'art. 15. Qualora le documentazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo la documentazione redatta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Inoltre si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo i suddetti limiti e le indicazioni inerenti la documentazione da presentare per la valutazione dell'offerta tecnica sono riferiti al raggruppamento nel suo complesso.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e dell'attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti senza comportare l'esclusione dalla gara.

Per un maggior approfondimento del contenuto e della modalità ed organizzativa della documentazione a corredo dell'offerta economica si rimanda a quanto riportato nel precedente paragrafo 10.1 ed al paragrafo 15 del disciplinare di gara.

La **busta virtuale "C"** dovrà contenere l'offerta economica corredata della documentazione richiamata al paragrafo **10.2** per la valutazione del merito quantitativo dell'offerta proposta da ciascun concorrente.

L'offerta economica dovrà essere redatta attraverso la modulistica predisposta automaticamente dalla piattaforma del MEPA o in alternativa, qualora possibile e solo in caso di impossibilità alla generazione automatica da parte della piattaforma, utilizzando l'allegato Modulo 11) predisposto dalla stazione appaltante, e deve essere redatta in italiano e sottoscritta dal legale rappresentante del singolo concorrente ovvero dai legali rappresentanti degli OO.EE. nei casi di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora formalmente costituiti.

Si precisa che il ribasso unico percentuale dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere, con un massimo di tre decimali dopo la virgola precisando che non si terrà conto di eventuali cifre oltre la terza e che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere verrà preso in considerazione quello in lettere.

L'offerta economica dovrà essere altresì contenere, a **pena di esclusione** non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali (cd "interni") relativi concernenti

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁷⁸ nonché i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice e ss.mm.ii.

Per un maggior approfondimento del contenuto e della modalità ed organizzativa della documentazione a corredo dell'offerta economica si rimanda a quanto riportato nel precedente paragrafo 10.2 ed al paragrafo 16 del disciplinare di gara.

12) PROCEDURA DI SELEZIONE, CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Procedura di affidamento ai sensi dall'art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/20 come modificata ed integrata dalla Legge 108/2021 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii, mediante gara telematica sul MePa ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

In ottemperanza dell'art. 148 comma 6 del D.Lgs. 50/16, l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Codice, l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante consultazione di operatori economici individuati tra quelli abilitati riportati negli elenchi degli operatori economici con sede legale nella Regione Sicilia presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. afferenti all'area merceologica "Lavori di manutenzione – Beni del patrimonio culturale" e "Lavori di manutenzione – Opere specializzate" con cui è possibile affidare mediante Me.Pa. l'esecuzione di lavori di interventi di manutenzione - ordinaria ed interventi su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeol... che prevedono OG2 come categoria prevalente dell'opera ed OS2A quale categoria scorporabile così come previsto dal Codice degli Appalti in relazione alla tipologia degli interventi progettuali previsti ed alla categorie di lavoro richieste per la partecipazione alla procedura di affidamento.

In relazione alla modalità di svolgimento della procedura di aggiudicazione si rimanda a quanto descritto al paragrafo 20 del disciplinare di gara.

Per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte si procederà ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/16 secondo quanto indicato anche all'art. 12 del disciplinare di gara e con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si precisa che troverà applicazione il principio di invarianza della soglia di anomalia di cui al comma 15 dell'art. 95 del Codice.

Si precisa che troverà applicazione l'istituto del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii. e che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante costituisce causa di esclusione. Inoltre si sottolinea che comunque sarà facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati anche in maniera ultronea. Si precisa altresì che ai sensi del 2° periodo dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualunque irregolarità afferente all'offerta tecnica ed all'offerta economica non potrà essere sanata e comporterà quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

13) VERIFICHE POST GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

Entro 30 gg. dal ricevimento della proposta di aggiudicazione, trasmessa con tutta la documentazione di gara (verbali ecc..) allegata, la Stazione Appaltante, per il tramite

⁷ Si precisa che i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

⁸ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015

dell'Ufficio competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto fatte salve le necessarie verifiche tra cui:

- 1) verificare l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- 2) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 in relazione ai costi della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi alle tabelle richiamate all'art. 97, comma 5, lett. d);

Entro **cinque giorni** dal provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 32 comma 5, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 con le modalità ed i contenuti di cui al comma 6 del suddetto articolo.

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti e quindi all'accertamento da parte della stazione appaltante dell'assenza dei motivi di esclusione e dell'esistenza dei requisiti professionali e capacità tecniche economiche e finanziarie richiamati rispettivamente agli artt. 80 ed 83 del D.Lgs 50/16 e dichiarati dall'operatore economico in fase di partecipazione alla procedura di affidamento.

Entro **cinque giorni** dal provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 32 comma 5, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 con le modalità ed i contenuti di cui al comma 6 del suddetto articolo.

La stazione Appaltante garantirà l'applicazione del differimento del diritto di accesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 commi 2 e 5 del Codice.

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la **verifica** dei requisiti di carattere generale nonché di idoneità professionale, di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, esclusivamente sull'aggiudicatario ai sensi del comma 6 ter dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

In particolare il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e richiamati nei vari allegati, sarà verificato, prioritariamente, acquisendo la documentazione necessaria attraverso il sistema AVCPASS; tuttavia, preso atto di quanto indicato agli art. 85 comma 5 del Codice, e qualora ritenuto necessario, la verifica potrà essere condotta richiedendo direttamente agli operatori economici interessati ovvero d'ufficio ad altre pubbliche amministrazioni certificanti in possesso delle informazioni, la documentazione necessaria per le verifiche da condurre, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) DURC
- 2) certificati del Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia;
- 3) certificati delle sezioni/cancellerie dei Tribunali di competenza;
- 4) verifiche antimafia;
- 5) casellario informatico ANAC;
- 6) certificati di regolarità fiscale;
- 7) certificato di iscrizione alla CCIAA
- 8) attestazione SOA
- 9) certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000)
- 10) certificati di regolare esecuzione di lavori;
- 11) documentazione per la dimostrazione del numero di personale alle dipendenze dell'O.E.

- 12) verifica assoggettabilità art. 17 della Legge 68/99;
- 13) documentazione per la dimostrazione delle attrezzature tecniche di maggior rilievo di proprietà dell'O.E.
- 14) copia delle Dichiarazione IVA, dei modelli Unico e/o dei Bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione offerte corredati della nota integrativa, e qualora dovuti, con relativa attestazione di avvenuta deposito/presentazione telematica dei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio.

Ai sensi dell'art. 83 comma 7 e dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Qualora a seguito delle verifiche d'ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o particolare/speciale dichiarati con autocertificazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario non fossero confermati, ovvero in caso di presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza (Procura della Repubblica ed ANAC) ai sensi del comma 12 dell'art.80 del D.Lgs 50/16, all'esclusione dalla gara con l'incameramento della garanzia provvisoria, ed all'eventuale nuova aggiudicazione al secondo migliore offerente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini e modalità sopra indicate. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Nel caso la Commissione di gara abbia accettato di esitare la gara anche con unico concorrente e questi non comprovi il possesso dei requisiti entro i termini e con le modalità prescritte, la Stazione Appaltante provvederà ad annullare la procedura di gara fatta salva l'applicazione della procedura di segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza (Procura della Repubblica ed ANAC) e di escussione della garanzia provvisoria sopra richiamata.

E' fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà, altresì, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93 comma 9 del Codice.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, **entro trenta giorni dall'aggiudicazione**, pubblicherà l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'elenco dei soggetti invitati/partecipanti ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della Legge 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 in deroga a quanto previsto dal comma 2 lett. c-bis) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. A tal proposito essendo l'importo dei lavori oggetto dell'appalto complessivamente superiore ad €. 150.000,00 ma inferiore ad €. 5.225.000,00, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire, preventivamente alla stipulazione dell'appalto, le **comunicazioni antimafia** di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario.

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della consultazione della BDNA senza che sia pervenuto esito delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto anche in assenza della

comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011; in tale caso, il contratto sarà sottoscritto sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà alla revoca e/o recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si precisa che, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, la revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.

Per quanto non in contrasto troverà applicazione anche quanto previsto dall'art. 3 della Legge 120/2020 come modificata ed integrata dalla L. 108/2021.

Il contratto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltante ai sensi del comma 12 dell'art. 32 del Codice.

La **stipula** avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale.

Il contratto sarà stipulato "a misura", come definito dall'art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente nell'ambito di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che l'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Ai sensi del comma 9) dell'art. 32 del D.Lgs 50/16, il contratto comunque non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) (c.d. stand still period) fatti salve le previsioni di cui al comma 10 dell'art. 32 del Codice.

Trova applicazione la previsione **dell'effetto sospensivo** della stipula del contratto di cui al comma 11 dell'art. 32 del Codice in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice ovvero nel caso in cui per un qualunque motivo non si proceda alla stipula del contratto con l'originario aggiudicatario la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori: In tal caso l'affidamento ai soggetti interpellati, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del Codice, avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contratto sarà stipulato con una delle **forme** previste dall'art. 32, comma 14 del Codice e sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed alla registrazione ai fini fiscali.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata, automaticamente, ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del Codice.

Inoltre, sempre al momento di stipula del contratto l'aggiudicatario, come richiamato al paragrafo 6 del presente disciplinare, dovrà produrre altresì la polizza di cui al comma 7 dell'art. 103 del Codice:

✓ per i danni di esecuzione di importo pari all'importo del contratto;

- ✓ per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di importo pari ad € 2.500.000,00

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Tutte le **spese contrattuali** o comunque relative alla stipulazione del contratto, quali oneri fiscali, imposte, bolli e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, pubblicherà l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'elenco dei soggetti invitati/partecipanti ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 50/16 ed ss.mm.ii.

Si precisa che rimane facoltà della Stazione Appaltante di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato e precisato all'art. 21 del disciplinare allegato.

14) VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/16 si rende noto che il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 26/4/18 e che il progetto, ai sensi dell'art.10 della L.R. 12/2011, è stato aggiornato al Prezzario Unico Reg.le adottato con D.A. n. 04/GAB del 16/01/2019 dell'Assessore Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità e valido fino al 31/12/2021 giusto Decreto n. 1 del 14/01/2021 dell'Assessore Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità

15) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni agli operatori verranno effettuate nelle modalità previste dal MEPA tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori". Tale strumento verrà usato anche per le comunicazioni di esclusione, di avvio del soccorso istruttorio, della proposta di aggiudicazione, dell'aggiudicazione stessa, della stipulazione del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni anche tramite invio di pec mentre l'operatore economico è tenuto ad utilizzare esclusivamente il MEPA salvo diverse indicazioni opportunamente autorizzate. In ogni caso la stazione appaltante, in ottemperanza alle norme di legge, si atterrà alle forme di pubblicità obbligatorie.

La suddetta funzione "Comunicazioni con i fornitori" potrà essere utilizzata dagli OO.EE. per rivolgere, alla Stazione Appaltante, eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla partecipazione alla procedura di gara.

Non saranno ammessi quesiti volti a richiedere alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative all'ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente.

16) TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali che si dovessero rendere necessari fornire, saranno trattati mediante strumenti informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR).

I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di

pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell'Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza.

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss. mm. e ii..

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

17) AVVERTENZE

- 1) L'offerta presentata dal fornitore ed accettata dall'Amministrazione dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo come chiarito dall'Agenzia delle Entrate anche con risoluzione 96/E/2013.
- 2) Nel rispetto dell'art. 34 e dell'art. 71 del "Codice", la documentazione progettuale è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017).
- 3) Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta; i costi sostenuti dai partecipanti alla procedura di gara relativamente alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.
- 4) Tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate esclusivamente mediante la piattaforma telematica; qualora necessiti, in relazione a temporanea indisponibilità della piattaforma, si procederà a mezzo posta elettronica certificata (pec); pertanto il concorrente è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica pec alla quale le comunicazioni saranno eventualmente inviate.
- 5) L'offerta presentata dal fornitore ed accettata dall'Amministrazione dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo come chiarito dall'Agenzia delle Entrate anche con risoluzione 96/E/2013.
- 6) Nel rispetto dell'art. 34 e dell'art. 71 del "Codice", la documentazione progettuale è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017).
- 7) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
 - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida e congrua e idonea o congrua o vantaggiosa in relazione all'oggetto del contratto ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del Codice;
 - di sospendere, annullare e/o revocare, anche in autotutela, in qualsiasi momento, la presente procedura di affidamento, ovvero di modificare o rinviare i termini o di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto qualora sussistano o intervengano anche gravi motivi di interesse pubblico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
 - qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, di non procedere, per impossibilità sopravvenuta, all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere

all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato dal capitolato speciale di appalto con l'ulteriore condizione che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento

- 8) Per eventuali approfondimenti si rimanda alla visione dell'allegato disciplinare di gara. In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il seguente ordine prioritario: Invito - Disciplinare – Modelli.
- 9) Avverso il verbale di gara con la proposta di aggiudicazione è proponibile reclamo o contestazione al RUP entro 7 (sette) giorni dal compimento delle operazioni di gara; avverso il provvedimento di aggiudicazione è proponibile ricorso in sede giurisdizionale, entro il termine di 30 (trenta) giorni, al TAR Sicilia - Sede di Palermo ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/10 (Codice del Processo Amministrativo).
- 10) Si raccomanda a tutti gli operatori economici partecipanti e/o concorrenti di visitare frequentemente la piattaforma telematica Me.Pa. relativamente alla specifica RdO alla sezione "Comunicazioni con i fornitori" per verificare la presenza di eventuali chiarimenti o comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di legge.
- 11) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti di cui D.Lgs. n.50/16 ss.mm.ii e nel Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/10, nella parte ancora vigente, nelle Linee Guida ANAC e, più in generale, alla vigente normativa in materia di appalti pubblici comunque correlata.

Il Funzionario Responsabile
Area V – Lavori Pubblici
Ing. Giuseppe Lo Iacono

